



# CITTÀ DI CAPRI

## Provincia di Napoli

ORDINANZA N. \_\_216\_  
Prot. N. \_\_\_\_20143\_\_\_\_

**OGGETTO:** *Ordinanza in materia di attività e comportamenti che generano incuria, degrado ed alterano il decoro urbano.*

### IL SINDACO

**Considerata** la continua dispersione sul suolo pubblico, (strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, luoghi pubblici) di mozziconi di sigarette;

**Considerato** che, a seguito del divieto di fumo nei locali chiusi, la dispersione di mozziconi è aumentata, anzi si concentra all'ingresso degli esercizi;

**Considerato** che tali azioni procurano imbrattamento delle strade, oltre che intasamento dei chiusini in caso di pioggia, inquinamento ambientale con relativi impegno ed onere per l'Amministrazione Comunale ed un danno all'immagine della Città quando i mozziconi non vengono accuratamente rimossi;

**Considerato** che i mozziconi di sigarette, con un minimo di attenzione ed impegno, possono essere spenti e depositati nei cestini ben spenti e/o in contenitori specifici;

**Ritenuto** di dover far fronte al fenomeno delle strade sporche di mozziconi di sigarette che, oltre a dare un senso di trascuratezza e sporcizia, provocano danni alla salute in quanto, come dimostrato da recenti studi, dette cicche contengono numerose sostanze tossiche quali, ad esempio, la nicotina, il polonio 210, composti organici volatili tossici, gas tossici, catrame, condensato e acetato di cellulosa e, inoltre, sulla specifica pavimentazione di Capri (basolato, pietra serena, san pietrini), si inseriscono negli interstizi rendendo difficoltosa la loro eliminazione da parte degli addetti allo spazzamento, anche facendo uso della spazzatrice;

**Ritenuto** necessario adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno;

**Visti** gli artt. 7 bis, e 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. Testo Unico della leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Vista** la legge 689 del 24.11.1981, norme in materia di depenalizzazione;

### ORDINA

- 1) **Il divieto di disperdere pacchetti e/o mozziconi di sigarette (cicche) su strade, marciapiedi, bordi di essi e suolo pubblico;**
- 2) **A tutti i Titolari delle Attività per la Somministrazione di Alimenti e Bevande, Bar Ristoranti, uffici postali, banche, distributori e attività artigianali del settore alimentare, (a titolo esemplificativo, gelaterie, pizzerie, pubblici esercizi, tabaccherie) che operano nel comune, di**

**dotarsi durante l'orario di apertura di adeguati posacenere da collocare all'esterno del proprio esercizio.**

#### INVITA

Altresì i titolari delle attività commerciali, non coinvolti direttamente dal presente provvedimento, di dotarsi di appositi posacenere e di provvedere costantemente e prima della chiusura notturna alla rimozione di ogni forma di rifiuto, carta, tovaglioli, bottiglie, pacchetti e mozziconi di sigarette lasciato a terra dagli avventori nell'area antistante e prossima al proprio esercizio commerciale;

#### AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 16 della legge n. 689 del 24.11. 1981 si procederà ad applicare:

- a) **La sanzione amministrativa pecuniaria da Euro. 25,00 a Euro 500,00 con il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00 per la violazione di cui al punto 1.**
- b) **La sanzione amministrativa pecuniaria da Euro. 50,00 a Euro 500,00 con il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 100,00 per la violazione di cui al punto 2.**

Al fine di consentire alla cittadinanza, compresi gli esercenti interessati, di adeguarsi a quanto previsto, la presente ordinanza produrrà efficacia in ordine al sistema sanzionatorio a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione;

#### DISPONE

che la presente ordinanza venga comunicata ai seguenti uffici ed enti:

- **Organizzazioni di categoria, commercianti, artigiani, pubblici esercizi,**
- **Al Comando Polizia Locale,**
- **Al Commissariato di P.S.**
- **Al Comando Stazione Carabinieri.**

**Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.**

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 07 agosto 1990 n° 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni dalla stessa data.

Capri, 6 dicembre 2012

IL SINDACO  
Ciro Lembo